

Comune di Rimini

Area Affari Generali ed Istituzionali Settore Contratti, Servizi Generali ed Attività Economiche Indirizzo 47900 - Rimini Piazza Cavour n.27

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE

Approvato con delibera di C.C. n. – del ----- 2003, esecutiva dal ----- 2003





Comune di Rimini

Area Affari Generali ed Istituzionali Settore Contratti, Servizi Generali ed Attività Economiche Indirizzo 47900 - Rimini Piazza Cavour n.27

REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE.

Art. 1 - Esercizio di noleggio di veicoli senza conducente.

- 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attivita' di noleggio senza conducente dei veicoli di seguito indicati: cicli, tandem, ciclocarrozzelle, ciclomotori e motocicli.
- 2. Agli effetti del presente regolamento un veicolo s'intende adibito a noleggio senza conducente quando il noleggiatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
- 3. L' esercizio dell' attivita' di noleggio senza conducente dei veicoli di cui al comma n. 1 del presente articolo e' sottoposto a denuncia d'inizio attivita' ai sensi dell' art.19 della Legge 7 agosto 1990 n.241, del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 recante disposizioni in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente ed alle modalita' tecniche individuate dal presente Regolamento Comunale.
- 4. Per compilare la denuncia d'inizio attività, l'interessato dovrà avvalersi di apposito modello predisposto dal competente settore comunale contenente le specificazioni richieste allegando la documentazione ivi indicata.
- 5. L'Ufficio comunale preposto provvedera' a restituire all'interessato copia della denuncia di inizio attivita', compilata come da precedente punto n. 4, munita di timbro di ricezione.

Art. 2 – Principio Informatore.

1. I titolari degli esercizi di noleggio dei veicoli di cui all'articolo precedente sono tenuti a rendere edotti i propri utenti che nella guida devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale e tutelata la salute dei cittadini dall' inquinamento acustico ed ambientale. A tal riguardo l'Amministrazione Comunale provvede alla predisposizione di un apposito cartello informativo, integrato dai necessari riferimenti normativi, che ogni titolare di noleggio avrà cura di tenere affisso, in modo visibile dall'utenza, nei locali preposti all'esercizio dell'attivita'.

Art. 3 - Limiti all' esercizio dell' attivita' di noleggio su suolo pubblico, ovvero su suolo privato soggetto a servitu' di uso pubblico e/o di pubblico passaggio.

- Nell' ambito del territorio comunale le concessioni di occupazione del suolo pubblico, ovvero del suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico e/o di pubblico passaggio per l'esercizio dell' attività di cui al presente regolamento, sono disciplinate dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 2. Sono comunque fatte salve, nonché rinnovabili negli anni successivi, le concessioni di occupazione del suolo pubblico, ovvero del suolo privato soggetto a servitu' di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente. Le stesse sono altresì rinnovabili, nel caso di cessione a terzi dell'azienda, ivi compreso il subingresso mortis causa, sempreche' l'azienda continui ad insistere nella medesima sede logistica e non vi ostino ragioni di pubblico interesse e/o difformi valutazioni di pubblica utilita' a discrezione dell'Amministrazione Comunale; in tal caso dovrà essere concordata una soluzione alternativa.
- 3. Ad eccezione delle disposizioni afferenti la fattispecie di cui ai capi che precedono, nei confronti di chi svolge l'attivita' di noleggio su suolo pubblico, ovvero su suolo privato soggetto a servitu' di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, oltre alle sanzioni previste dal precitato Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano anche quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4 - Esercizio dell' attivita' di noleggio nei centri di interscambio di traffico.

- 1. Nei centri di interscambio di traffico quali la stazione ferroviaria, la stazione di autobus, i parcheggi a servizio del Centro Storico ed in altri punti, da individuarsi con deliberazione della Giunta Comunale, ove sia riscontrabile una rilevante domanda di mobilità ciclabile, possono essere rilasciate nuove concessioni all'occupazione del suolo pubblico esclusivamente per l'esercizio dell'attività di noleggio dei seguenti veicoli:
 - a) velocipedi con due ruote:
 - b) ciclomotori azionati esclusivamente da motore ad emissione zero;
- 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione purchè compatibili e non in contrasto con il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 5 - Obblighi dell' esercente l' attivita' di noleggio.

 Al titolare dell' attività di noleggio senza onducente di cicli, tandem, ciclocarrozzelle, ciclomotori e motocicli, e' fatto comunque obbligo di fornire a noleggio esclusivamente veicoli che, per lo stato di conservazione e manutentivo, non possono costituire causa di pericolo per l'incolumità del conducente e/o per le condizioni di sicurezza della circolazione.

- 2. Relativamente ai ciclomotori e motocicli, inoltre, al titolare dell' attivita' e' fatto obbligo di fornire a noleggio esclusivamente:
 - a) veicoli ad uso di terzi recanti un contrassegno indicante il numero di posteggio del noleggiatore;
 - b) veicoli regolarmente omologati;
 - c) veicoli revisionati;
 - d) veicoli in regola con le norme sulla tutela dall' inquinamento acustico e dalla emissione di fumi.
- 3. Anche le ciclocarrozzelle devono essere munite del contrassegno di cui al precedente comma n. 2 lett.a).
- 4. Le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada per chi noleggia veicoli senza conducente non destinati a tale uso, non regolarmente omologati ovvero non revisionati, si applicano anche al conducente ai sensi dell' art. 196 del Codice della Strada.
- 5. Nei confronti del titolare dell' attivita' che fornisce a noleggio veicoli non regolarmente omologati, ovvero non revisionati, ovvero in uno stato di conservazione e manutentivo tale da costituire causa di pericolo per l'incolumita' del conducente e/o per le condizioni di sicurezza della circolazione, si applicano anche le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento.

Art. 6 – Registro degli affittuari.

- 1. E' facoltà di ciascun noleggiatore predisporre e tenere aggiornato un registro nel quale annotare le generalità dei locatari dei mezzi.
- 2. La tenuta di tale registro dovra' avvenire, se posta in essere, nel rispetto della L. 31.12.1996 n. 675, recante la disciplina relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 7 - Sanzioni.

- 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le modalità e procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.
- 2. Nel caso di reiterate violazioni del presente Regolamento potrà essere disposta la sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell' attiita'.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all' Albo Pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.